

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Agro di Monopoli.

OGGETTO: D.Lgs. n.152/06 art.20. L.R. n.11/01. Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt.214 e 216 del D.Lgs. n.152/06. D.M. n.186 del 05.04.2006. Impianto sito in agro di Monopoli alla C.da Chiesa dei Morti n.561. Proponente Liuzzi Cave srl.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(...omissis...)

DETERMINA

- 1) per le motivazioni** espresse in narrativa qui da intendersi integralmente assunte ed in conformità al parere rassegnato dal comitato Tecnico provinciale VIA, **di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale**, ai sensi dell'art.20, comma 5 del D.Lgs. n.152/06, l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ex artt. 214 e 216 dello stesso decreto, gestito dalla Liuzzi Cave srl, sito in Monopoli alla Via Chiesa dei Morti, 561, fg. mappa n.17 part.38 (parte) per un quantitativo complessivo annuo di 15.000 t. di rifiuti non pericolosi, secondo la soluzione progettuale indicati dagli elaborati prodotti dalla stessa **Liuzzi Cave srl:**
- 2) di obbligare** la società **Liuzzi Cave srl:**
 - a) ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 413 del 21.05.2012 ed a trasmettere semestralmente i risultati di monitoraggio sulle emissioni in atmosfera;
 - b) a realizzare, entro i primi sei mesi dalla data di entrata in esercizio della nuova attività, una cortina di verde composta da essenze autoctone di media altezza (almeno 2 m) lungo il fronte cava esposto a NO, ovvero lungo il lato strada "C.da Chiesa dei Morti", al fine di migliorare l'impatto paesaggistico e soprattutto per limitare la dispersione di polveri per effetto del vento;
 - c) ad ottemperare a quanto segnalato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bari, Barletta-Andria, Trani e Foggia, con parere nota prot. 572/2015, in premessa richiamata,
- 3) di stabilire** che l'inosservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge o negligenze costituiscono motivo di inefficacia dell'iscrizione.
- 4) di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione.
- 5) di pubblicare** la presente determinazione sul sito web della Città Metropolitana di Bari.
- 6) di pubblicare** estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- 7) di dare atto** che la stessa va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
- 8) di notificare** il presente provvedimento alla società "Liuzzi Cave srl" nonché di trasmettere lo stesso al Comune di Monopoli, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di Taranto, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Bari, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia di Bari, all'Adb Puglia, al Sindaco della Città Metropolitana, e al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge.
- 9) di informare**, altresì, ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.241/90, che avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza, ovvero in alternativa ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza.
- 10) di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa.

Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo